

TI_GERICHTE 38.2020.57 vom 19. Februar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.57_d20200219

FR: TI_GERICHTE 38.2020.57 du 19 février 2020

IT: TI_GERICHTE 38.2020.57 del 19 febbraio 2020

Regeste

Sospensione di 45 gg per avere disdetto rapp. di lavoro (mentre era iscritto in disoccupazione ass. ha prestato servizio di protezione civile). Le ID di marzo/aprile '20 sono state correttamente calcolate tenendo conto delle IPG ricevute e ammortizzando i giorni di sanzione sotto forma di IG intere

Erwägungen

E. 25

Indennità in caso di servizio militare e di protezione civile Le prestazioni secondo questo articolo costituiscono un'innovazione ed esulano dal quadro propriamente detto dell'assicurazione - disoccupazione. Non meraviglia pertanto che durante la procedura di consultazione siano state espresse riserve al riguardo, ancorché l'ordinamento sia stato favorevolmente accolto in numerosi pareri. Per questo motivo l'abbiamo mantenuto nel disegno di legge, anche poiché, secondo la nostra opinione, è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo stesso obbligo." In una sentenza 8C_554/2015 del 19 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che la Cassa, per esaminare la pretesa alle prestazioni - ossia la differenza tra l'indennità di disoccupazione senza la prestazione di servizio e l'indennità per perdita di guadagno - ex art. 26 LADI e in ogni caso per poter versare tale differenza, deve basarsi sui conteggi dell'indennità perdita di guadagno. In quel caso di specie, visto che l'assicurato non aveva prodotto la documentazione necessaria, la Cassa non ha potuto allestire i conteggi relativi alle prestazioni LADI e conseguentemente il diritto al pagamento della differenza tra le indennità è perento. L'Alta Corte ha respinto il ricorso dell'assicurato, rilevando che il medesimo doveva sopportare le conseguenze del suo agire. 2.2. La sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione regolata dall'art. 30 LADI ha come scopo di fare partecipare l'assicurato in modo equo al danno che ha causato all'assicurazione contro la disoccupazione a seguito del suo comportamento contrario agli obblighi che gli incombono. È per questo che la durata della sanzione deve essere fissata in base alla gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_690/2018, 8C_738/2018 del 20 febbraio 2019 consid. 5.4.; STF 8C_285/2011 del 22 agosto 2011 consid. 3.2.1.; STF 8C_631/2008 del 9 marzo 2009 consid. 3.3.1.; DTF 125 V 197 consid. 6. a). Per stabilire il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione, sono determinanti le conseguenze provocate da un determinato comportamento. Tramite l'accettazione di un'occupazione adeguata, ad esempio, di regola la disoccupazione termina e non sussiste più la pretesa a indennità di disoccupazione. Per contro l'esercizio di un impiego che consente di ottenere un guadagno intermedio giusta l'art. 24 LADI non mette fine alla disoccupazione siccome l'assicurato può pretendere la compensazione della differenza tra il

guadagno assicurato e il guadagno intermedio (indennità compensative; cfr. art. 24 cpv. 3 LADI). Ne consegue che l'entità del danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione a seguito del rifiuto di un lavoro adeguato varia a seconda che tale impiego permetta l'uscita dalla disoccupazione oppure unicamente di ottenere un guadagno intermedio. In quest'ultimo caso, se l'occupazione viene rifiutata, l'assicurato deve partecipare al danno soltanto nella misura in cui l'indennità di disoccupazione a cui ha diritto in queste condizioni sia più elevata dell'indennità compensativa. Oggetto della sospensione è la differenza delle due indennità, mentre ai fini della determinazione della durata della sospensione si fa riferimento agli stessi criteri relativi all'entità della colpa applicabili in caso di rifiuto di un'occupazione che consente di non fare più ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 34 consid. 4. bb). Nella DTF 125 V 197 la nostra Massima istanza ha deciso che la giurisprudenza, applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti compensativi (cfr. DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di partecipare a un programma di occupazione. Al riguardo l'Alta Corte ha rilevato: " (...) la participation d'un assuré à un programme d'occupation ne diminue pas, dans une mesure directement quantifiable, le dommage financier de l'assurance-chômage qui doit, ainsi que le relève l'OCIAMT dans sa détermination sur le recours, continuer à servir des indemnités journalières, ou alors financer le salaire versé à l'assuré. A contrario, le dommage à proprement parler financier que subit l'assurance-chômage, en cas de refus d'un assuré de participer à un programme d'occupation, n'est pas non plus directement quantifiable. Il résulte plutôt du fait que ce dernier, à qui l'occasion d'exercer une activité et d'acquérir des qualifications est offerte, ne la saisit pas et diminue ainsi son aptitude au placement, en violation de son obligation générale de réduire le dommage (art. 17 LACI; cf. ATF 121 V 62 consid. 3d; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.m. 702 sv.; GERHARDS, op.cit., vol. I, n. 29 ad art. 30)." Inoltre in una sentenza 8C_631/2008 del 9 marzo 2008 il TF ha osservato: " (...) 3.3.1 Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste dans le refus de participer à un programme d'occupation ou dans des recherches de travail insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b). C'est ce principe qui a été repris par le seco au ch. m. D65 IC 2007. En revanche, lorsque la suspension est motivée par le refus de l'assuré de prendre un travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire, la

jurisprudence considère que le droit à l'indemnité de chômage ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires. Le chômeur qui accepte d'exercer une activité lui procurant un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, à savoir la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1 et 3 LACI). En cas de refus de l'assuré d'accepter un travail convenable lui procurant un gain intermédiaire, le dommage subi par l'assurance-chômage correspond à la différence entre le montant de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit et celui de l'indemnité compensatoire. C'est pourquoi, en vertu du principe de la causalité, le droit de l'intéressé ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à cette différence (ATF 122 V 34 consid. 4c p. 40 s.).” (La sottolineatura è della redattrice) 2.3. Nella Prassi LADI ID, la Segretaria di Stato dell'economia (SECO), riguardo alle indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile, enuncia: " C188 Se un assicurato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l'AD gli paga la differenza, fintantoché non ha riscosso tutte le indennità cui ha diritto. Se il suo servizio dura più di 30 giorni, l'assicurato non ha neppure diritto all'ID per i primi 30 giorni. Se percepisce indennità giornaliera dell'assicurazione militare in seguito a incapacità lavorativa totale, l'assicurato non ha diritto alle indennità giornaliera dell'AD secondo l'art. 28 LADI. In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera versata dall'assicurazione militare va dedotta dall'ID. C189 La cassa chiede alla cassa di compensazione dell'ultimo datore di lavoro dell'assicurato di attestare, mediante il modulo «Attestato sull'indennità per perdita di guadagno (IPG)», le prestazioni versate. C190 Le prestazioni possono essere dedotte solo se versate per lo stesso periodo e fino a concorrenza dell'ID a cui l'assicurato ha diritto per tale periodo. · Esempio 1 14 giorni di IPG* a CHF 54 = CHF 756 / 10 ID per lo stesso periodo a CHF 100 = CHF 1000. CHF 756 vengono presi in considerazione come reddito sostitutivo; l'ID è di CHF 244. · Esempio 2 14 giorni di IPG* a CHF 120 = CHF 1680 / 10 ID per lo stesso periodo a CHF 100 = CHF 1000. CHF 1000 vengono presi in considerazione come reddito sostitutivo; nessuna ID. * Le IPG sono corrisposte 7 giorni per settimana” Per quanto attiene, invece, al computo dei giorni di sospensione, la SECO indica: " D 65 I giorni di sospensione sono computati nel numero massimo di indennità giornaliera. Essi vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliera intere. ð Esempio A un assicurato vengono inflitti 35 giorni di sospensione. Durante un periodo di controllo comprendente 22 giorni di disoccupazione controllata egli riceve unicamente, a seguito di un guadagno intermedio, 8,3 indennità giornaliera. L'assicurato può quindi compiere soltanto 8,3 giorni di sospensione durante il periodo di controllo: gli verranno quindi dedotte dal numero massimo di indennità giornaliera cui ha diritto 8,3 indennità giornaliera.” In relazione alla sospensione in caso di interruzione o rifiuto di un'attività a titolo di guadagno intermedio dalla Prassi LADI ID p.ti D66-D68 emerge: " D66 L'assicurato è tenuto ad accettare e a conservare un'attività a titolo di guadagno intermedio fintantoché ha diritto a indennità compensative. D67 L'assicurato che rifiuta o cessa un'attività a titolo di guadagno intermedio viola il suo obbligo di ridurre il danno e può incorrere in una sospensione del suo diritto all'indennità. La cessazione di un guadagno intermedio rientra nella fattispecie della sospensione per disoccupazione colposa e deve essere sanzionata dalla cassa. D68 La durata della sospensione è stabilita secondo gli stessi criteri validi per il rifiuto o l'interruzione di

un'occupazione adeguata. La sospensione riguarda quindi soltanto la differenza tra l'ID alla quale l'assicurato ha diritto e le indennità compensative o il pagamento della differenza. L'assicurato può, secondo i principi di causalità e di proporzionalità, essere ritenuto responsabile del prolungamento della sua disoccupazione soltanto fino a concorrenza di tale differenza." 2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009. 2.5. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 26, N. 1-4, si esprime come segue circa le indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile: " 1 Objet et but . – L'assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le service civil ou la protection civile, sauf lorsque l'indemnité perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qui serait versée sans l'accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l'assurance chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C'est pour des raisons de politique nationale que l'assurance-chômage intervient ainsi pour compléter les prestations (FF 1980 III 585). 2 Evolution . – L'introduction du service civil le 1er octobre 1996 a nécessité l'adaptation de l'art. 26 LACI (FF 1994 I1712). 3 Système . – L'assurance-chômage n'est amenée à compléter les indemnités perte de gain que pour des périodes de service

relativement courtes (pas plus de 30 jours). L'idée est que lorsque l'obligation de servir est courte, les chances d'être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure plus de 30 jours, ou lorsqu'il s'agit de l'école de recrues ou de services d'avancement, l'aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence au sens de l'art. 26 LACI n'existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours d'obligation de servir. En ce qui concerne l'aptitude au placement en cas d'inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil de plus de 30 jours, v. 15 N. 56. 4 Les indemnités pour perte de gain sont accordées sept jours par semaine. On comparera donc les prestations versées par l'assurance perte de gain et celles hypothétiquement dues par l'assurance-chômage pour la même période, afin de déterminer si les indemnités pour perte de gain laissent subsister un manque à gagner (SECO, Bulletin LACI C190, janv. 2013)." Rubin , inoltre, nel suo Commentario ad art. 30 N. 90, 92 e 93, riguarda al modo di esecuzione di una sospensione rileva: " 90 La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage. Cette suppression ne vaut que pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 LACI, 1re phrase). Un droit ne peut en effet être suspendu que s'il existe. L'exécution d'une suspension ne peut donc avoir lieu que dès que l'assuré remplit toutes les conditions matérielles et formelles du droit à l'indemnité de chômage (v. N 12 ci-dessus). L'exécution de la suspension ne peut avoir lieu que dans un délai de six mois à compter du début du délai de suspension (art. 30 al. 3 LACI, 4e phrase). La fixation du début du délai de suspension est une question indépendante du mode d'exécution de celle-ci. Le début du délai de suspension peut ainsi être antérieur au moment où l'assuré réunira toutes les conditions d'indemnisation (ATF 114 V 350 consid. 2c p. 353). On pense par exemple ici à une inscription au chômage plusieurs mois après un chômage fautif. (...). 92 Le refus et l'abandon d'un gain intermédiaire ne peuvent donner lieu à une suspension que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34 consid. 4c p. 40; DTA 1998 p. 41 consid. 5a p. 48; arrêt du 15 avril 2002 [C 129/01] consid. 6a). La mesure de la suspension tient compte ici en partie du dommage causé à l'assurance. En revanche, lorsqu'un assuré en gain intermédiaire manque à son devoir d'effectuer des recherches d'emploi ou de participer à une mesure de marché du travail (pour le temps de disponibilité restant), les jours de suspension doivent correspondre à de pleines indemnités journalières. Le dommage n'est pas directement quantifiable dans ces deux dernières hypothèses (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199; arrêt du 9 mars 2009 [8C_631/2008] consid. 3.3.1; 27 décembre 1999[C 259/98]). 2 Effet de la suspension (alinéa 3, 2e phrase) 93 Le nombre d'indemnités journalières suspendues est déduit du nombre maximal des indemnités journalières au sens de l'art. 27 LACI (art. 30 al. 3 LACI, 2e phrase). La suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI n'est donc pas comparable à une interruption du droit (v. N 4 ci.-dessus)." 2.6. Nella presente evenienza la Cassa, nella decisione su opposizione del 9 settembre 2020, ha effettuato il calcolo dettagliato relativo alle prestazioni LADI da accordare al ricorrente tenendo conto delle indennità per perdita di guadagno di cui ha beneficiato da marzo 2020, concludendo che per marzo 2020 egli non ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, mentre per il mese di aprile 2020 ha diritto a 1.6 indennità giornaliere LADI (cfr. doc. B; consid. 1.5.). Nella risposta di causa la parte resistente, pur non modificando le proprie conclusioni, ha adattato i conteggi (cfr. doc. III). In particolare per calcolare le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di marzo e aprile 2020, la Cassa ha dedotto, in applicazione dell'art. 26 LADI (cfr. consid. 2.1.), dall'ammontare di fr. 6'566.35 – pari all'80% del guadagno assicurato di fr. 8'096.-- (ritenuto che ex art. 22 LADI l'indennità giornaliera

intera degli assicurati che, in particolare, hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni ammonta all'80% del guadagno assicurato) riportato su 22 giorni che sono i giorni controllati sia in marzo che in aprile 2020 [(80% di fr. 8'096) : 21.7 (cfr. art. 40a OADI: "il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7") x 22] – l'importo delle indennità per perdita di guadagno ricevute a seguito dello svolgimento della protezione civile dal 25 al 31 marzo 2020 di fr. 1'176.-- (fr. 196.--x 6 giorni; cfr. doc. G), rispettivamente dal 1° aprile al 4 aprile, dal 6 all'11 aprile e dal 13 al 15 aprile 2020 di fr. 2'548.-- (fr. 196.-- x 13 giorni; cfr. doc. G). Tale differenza corrisponde a fr. 5'390.35 per marzo 2020 e a fr. 4'018.35 per aprile 2020 (cfr. doc. III). Le somme di fr. 5'390.35 e di fr. 4'018.35 sarebbero spettate all'assicurato se non fosse stato sospeso per 45 giorni a decorrere dal 1° febbraio 2020 con decisione del 19 febbraio 2020 (cfr. doc. 16; consid. 1.2.) e corrispondono per il mese di marzo 2020 a 18.1 indennità giornaliere di disoccupazione intere di fr. 298.45, conteggiate facendo riferimento al guadagno assicurato di fr. 8'096.-- (80% di fr. 8'096 : 21.7), rispettivamente a 13.5 per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. III). La sanzione di 45 giorni è stata ammortizzata per 15 giorni nel mese di febbraio 2020 (cfr. doc. 18), per 18.1 giorni nel mese di marzo 2020 e per 11.9 giorni nel mese di aprile 2020 (cfr. doc. B; III). Di conseguenza la Cassa non ha riconosciuto all'insorgente alcuna indennità giornaliera di disoccupazione per il mese di marzo 2020 (cfr. doc. III; 24; B), mentre per il mese di aprile 2020 gli ha attribuito 1.6 (13.5 – 11.9) indennità giornaliera di fr. 298.45 per complessivi fr. 477.50 (cfr. doc. III; 29; B). La parte ricorrente ha contestato tale modo di procedere, facendo valere che, considerate la pesante sanzione di 45 giorni di sospensione e la circostanza che la stessa poteva essere ammortizzata con 15 indennità nel mese di febbraio + 22 indennità nel mese di marzo + 8 indennità nel mese di aprile, nel mese di aprile 2020 avrebbero dovuto riconoscere all'assicurato indennità di disoccupazione per almeno 14 giorni (22 giorni di ID per aprile 2020 – 8 indennità ammortizzate), mentre per il mese di maggio 21 giorni (in realtà gli sono stati accordati 13.1 indennità giornaliera di disoccupazione; cfr. doc. 33). Subordinatamente, tenendo conto che a marzo 2020 gli sono stati ammortizzati 18.1 giorni di sospensione, è stato postulato il versamento delle restanti indennità di disoccupazione pari a 3.9 (22 ID di diritto – 18.1) e di 10.1 indennità giornaliera di disoccupazione per aprile 2020 (22 indennità di diritto - 11.9 giorni ammortizzati). Al riguardo il rappresentante dell'insorgente ha osservato che il ricalcolo diritto alle indennità giornaliera a seguito del servizio presso la protezione civile non solo si pone in contrasto con quanto è prescritto nell'art. 26 LADI, ma pure con la volontà del legislatore (cfr. doc. I, consid. 1.6.). Con scritto del 31 ottobre 2020 l'avv. RA 1 ha altresì puntualizzato che, se in ambito LADI il legislatore non ha espressamente voluto penalizzare l'assicurato che svolge servizio civile (per meno di 30 giorni), questo deve valere non solo per l'importo dell'indennità di disoccupazione da pagare, bensì anche per il numero di giorni a cui l'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione. A mente della parte ricorrente l'art. 26 LADI giustifica "solo" il ricalcolo dell'importo dell'ID (cfr. doc. V; consid. 1.8.). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che, come sottolineato dalla parte ricorrente, l'art. 26 LADI è stato introdotto per non sfavorire i disoccupati tenuti ad assolvere servizio militare, civile o di protezione civile. L'assicurazione contro la disoccupazione interviene per completare le prestazioni spettanti a un assicurato, versandogli la differenza tra l'indennità di disoccupazione a cui avrebbe diritto senza le IPG e queste ultime per un periodo relativamente breve, ossia inferiore a 30 giorni (cfr. consid. 2.1.; 2.3.; 2.5.). In concreto, dunque, correttamente la Cassa, per i mesi di marzo e aprile 2020 in cui l'insorgente ha ricevuto le indennità per perdita di guadagno,

ha innanzitutto calcolato la differenza tra l'indennità di disoccupazione spettante al ricorrente nel periodo di controllo senza le IPG e le IPG percepite in quel mese (cfr. consid. 2.3.; Prassi LADI ID p.to C190). Il conteggio effettuato dalla parte resistente ed esposto sopra (cfr. consid. 2.6.) da cui è risultata una differenza (ottenuta deducendo dall'80% del guadagno assicurato di fr. 8'096 riportato su 22 giorni le IPG di fr. 1'176 per marzo 2020 e di fr. 2'548 per aprile 2020) di fr. 5'390.35 per marzo 2020 e di fr. 4'018.35 per aprile 2020 merita tutela. L'ammontare di fr. 5'390.35 relativo al mese di marzo 2020 corrisponde a 18.1 indennità giornaliere intere di fr. 298.45 calcolati sulla base del guadagno assicurato del ricorrente di fr. 8'096.-- [(80% di fr. 8'096) : 21.7], rispettivamente a 22 indennità giornaliere di fr. 245.-- (indennità giornaliera ridotta a seguito delle IPG di marzo 2020). L'importo di fr. 4'018.35 per il mese di aprile 2020 è pari a 13.5 indennità giornaliere intere di fr. 298.45, rispettivamente a 22 indennità giornaliere di fr. 182.65 (indennità giornaliera ridotta a seguito delle IPG di aprile 2020). Gli importi di fr. 5'390.35 per marzo 2020 e di fr. 4'018.35 per aprile 2020 sarebbero spettati all'insorgente, qualora al suo caso fosse risultato applicabile unicamente l'art.

E. 26

LADI. Nel caso di specie, tuttavia, l'assicurato è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per 45 giorni a far tempo dal 1° febbraio 2020 ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI essendosi licenziato dal suo impiego al 100% senza previamente reperire un'altra occupazione (cfr. consid. 1.2.). Il fatto che il legislatore non abbia voluto sfavorire i disoccupati che prestano servizio militare, civile o di protezione civile non significa che i medesimi siano stati posti in una posizione privilegiata dal profilo dell'esecuzione delle sospensioni giusta l'art. 30 LADI rispetto agli assicurati che non svolgono questi servizi. Non va, del resto, dimenticato che l'art. 30 cpv. 3 frase 4 LADI prevede che l'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione (cfr. consid. 2.5.). Il Tribunale federale, nella decisione DTF 124 V 82 del 30 gennaio 1998, ha rilevato che questa norma esprime la volontà del legislatore secondo cui il comportamento sanzionabile dell'assicurato non viene più ritenuto causale decorso il termine di sei mesi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un termine di perenzione e il diritto all'esecuzione decade se il termine non viene ossequiato. Al riguardo cfr. pure STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015; STF 8C_642/2007 del 4 agosto 2008; STFA C 412/00 del 25 settembre 2001; STCA 38.2011.58 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2. Come visto sopra, i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliera intere, tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un'attività a titolo di guadagno intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l'indennità di disoccupazione e l'indennità compensativa (cfr. art. 24 LADI; consid. 2.2.; 2.3.; 2.5.). In casu non si tratta dell'interruzione di un'occupazione che permetteva di ottenere un guadagno intermedio, bensì della disdetta da parte dell'assicurato di un rapporto di impiego a tempo pieno che l'ha reso totalmente disoccupato (cfr. art. 10 LADI). Ne discende che a ragione la Cassa ha ammortizzato i 45 giorni di sospensione inflitti al ricorrente facendo riferimento alle indennità giornaliere di disoccupazione intere di fr. 298.45, e meglio applicando 18.1 giorni a marzo 2020 (l'importo di fr. 5'390.35 che spetterebbe all'assicurato in virtù dell'art. 26 LADI nel mese di marzo 2020, come visto, corrisponde, infatti, a 18.1 indennità giornaliere intere di fr. 298.45 calcolati sulla base del guadagno assicurato del ricorrente di fr. 8'096.--) e, ritenuti i 15 giorni già ammortizzati in febbraio 2020 (cfr. doc. 18), 11.9 giorni (45 giorni di sospensione – 15 – 18.1) ad aprile 2020. Di conseguenza il ricorrente, come stabilito dalla

parte resistente, non ha diritto ad alcuna indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2020, mentre per il mese di aprile gli vanno riconosciute 1.6 (13.5 – 11.9) indennità giornaliere di fr. 477.50 (fr. 298.45 x 1.6; cfr. doc. 29), pari a fr. 439.90 dedotti i contributi sociali (cfr. doc. 29). 2.8. In relazione al conteggio del 23 giugno 2020 afferente al mese di maggio 2020 (cfr. doc. 33) con cui è stata assegnata all'insorgente, in considerazione delle IPG percepite in quel mese di fr. 2'360.-- (cfr. doc. 31-32), un'indennità di disoccupazione di fr. 3'909.70, corrispondenti a 13.1 indennità giornaliere intere (fr. 3'909.70 : fr. 298.45; cfr. doc. 33; 31; 32) e, dopo deduzione dei contributi sociali, a fr. 3'602.-- (cfr. doc. 33), giova osservare che lo stesso - che non concerne più giorni di sospensione - è stato contestato per la prima volta in sede di ricorso. In ogni caso, a prescindere dalla questione di sapere se l'impugnativa al riguardo sia o meno ricevibile, il conteggio di maggio 2020 non risulta censurabile. La Cassa ha, in effetti, determinato l'importo di fr. 3'909.70 applicando l'art. 26 LADI e dunque calcolando la differenza tra l'indennità di disoccupazione spettante al ricorrente nel mese di maggio 2020 senza le IPG di fr. 6'267.50 (80% del guadagno assicurato di fr. 8'096) : 21.7 = fr. 298.45; fr. 298.45 x 21 giorni indennizzabili) e le IPG percepite in quel mese di fr. 2'360.-- (fr. 6'267.50 – 2'360; cfr. consid. 2.3.; Prassi LADI ID p.to C190). L'ammontare di fr. 3'909.70 corrisponde a 13.1 indennità giornaliere intere di fr. 298.45 calcolati sulla base del guadagno assicurato del ricorrente di fr. 8'096.--, conformemente a quanto stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. 33). 2.9. Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.